



Ministero dell'Economia e delle Finanze

COMUNICATO STAMPA

Emissioni BOT

Il MEF annuncia l'emissione dei seguenti BOT e il relativo calendario per le operazioni di sottoscrizione:

Termine per la prenotazione da parte del pubblico	Termine presentazione domande in asta (ore 11,00)	Termine collocamento supplementare per BOT a 6 e 12 mesi (ore 15,30)	Data di regolamento
22 febbraio 2023	23 febbraio 2023	24 febbraio 2023	28 febbraio 2023

	BOT 12 Mesi (riapertura – vita residua 9 mesi *)	BOT 6 Mesi (riapertura – vita residua 5 mesi *)
Durata gg.	289	153
Codice ISIN	IT0005523854	IT0005531295
Tranche	3^a(*)	3^a(*)
Data emissione	14/12/2022	31/01/2023
Data scadenza	14/12/2023	31/07/2023
Importo offerto (mln. €)	2.000	3.000

(*)Riapertura dei BOT 12 Mesi 14 dic 2022 - 14 dic 2023, 365 giorni, decreto num 98512 - 09/12/2022

(*)Riapertura dei BOT 6 Mesi 31 gen 2023 - 31 lug 2023, 181 giorni, decreto num 6347 - 27/01/2023

Titoli	In scadenza il 28 febbraio 2023	In circolazione al 14 febbraio 2023
BOT flessibili	0,000	0,000
BOT 3 mesi	0,000	0,000
BOT 6 mesi	6.000,000	28.160,950
BOT 12 mesi	0,000	82.015,003
Totale	6.000,000	110.175,953

Si ricorda che, ai sensi del D.M. 15 gennaio 2015 sugli importi massimi delle commissioni applicabili alla clientela da parte degli intermediari, per i BOT a 289 gg e a 153 gg, la commissione massima è fissata nella misura rispettivamente dello 0,15% e dello 0,10%.

I BOT sono posti all'asta con il sistema di collocamento dell'asta competitiva, con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento. Ciascuno degli operatori partecipanti alle aste può presentare fino ad un massimo di cinque richieste di acquisto.

I buoni possono essere sottoscritti per un importo minimo di mille euro. Per ciascuna emissione di BOT, il prezzo fiscale di riferimento è il prezzo medio ponderato della prima tranche, calcolato sulla base del corrispondente rendimento medio ponderato.

I rendimenti indicati dagli operatori partecipanti alle aste dei BOT, espressi in termini percentuali, possono variare, per tutte le tipologie di titoli, di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento. L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad un milione e mezzo di euro (1.500.000€).

Possono partecipare all'asta esclusivamente gli operatori "Specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 23 del

Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, nonché gli "Aspiranti Specialisti", ai sensi degli articoli 5 e 6 del Decreto Dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011.

In attuazione di quanto disposto nella Sez.II - Tit. V del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e relative norme di attuazione, in relazione alla dematerializzazione dei titoli di Stato, i buoni ordinari del Tesoro sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto. La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, nei termini sopra indicati, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, con l'osservanza delle modalità stabilite nei decreti di emissione. Si ricorda che in caso di malfunzionamento delle apparecchiature, che non consenta l'immissione dei messaggi nella rete, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con le modalità previste nel decreto di emissione.

Le richieste non pervenute entro il termine stabilito dai decreti di emissione non vengono prese in considerazione. Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute sono prese in considerazione solo se giunte entro il termine di cui sopra. Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Qualora le richieste di ciascun operatore, anche complessivamente, superino l'importo offerto dal Tesoro, esse verranno prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto diversamente stabilito nei decreti di emissione.

Possono partecipare al collocamento supplementare dei BOT in emissione, nei termini sopra indicati, esclusivamente gli operatori "Specialisti in titoli di Stato" che abbiano partecipato all'asta ordinaria. L'assegnazione avrà luogo al rendimento medio ponderato determinato nell'asta ordinaria. La procedura di collocamento supplementare seguirà le disposizioni contenute nei decreti di emissione.

L'offerta del collocamento supplementare è stabilita di norma nella misura del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato in base ai criteri indicati nei decreti di emissione. Tale percentuale rappresenta l'importo offerto nel collocamento supplementare, che il Tesoro si riserva di modificare dopo la chiusura dell'asta ordinaria, in base alle esigenze di domanda espresse dagli operatori. In tale evenienza sarà emesso un comunicato stampa al riguardo.

Roma, 20 febbraio 2023